




# **CITTÀ DI AFRAGOLA**

PROVINCIA DI NAPOLI  
SETTORE BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**



## INDICE

Art. 1 Istituzione della tassa.....	pag. 3
Art. 2 Zona di applicazione .....	pag. 3
Art. 3 Gettito della tassa e costo del servizio .....	pag. 3
Art. 4 Presupposto della tassa .....	pag. 4
Art. 5 Soggetti passivi .....	pag. 4
Art. 6 Determinazione della tassa .....	pag. 4
Art. 7 Classificazione dei locali e delle aree tassabili.....	pag. 5
Art. 8 Denunce.....	pag. 6
Art. 9 Decorrenza dell'obbligazione tributaria .....	pag. 7
Art. 10 Esclusioni .....	pag. 7
Art. 11 Rifiuti speciali .....	pag. 8
Art. 12 Agevolazioni .....	pag. 9
Art. 13 Controlli ed accertamenti.....	pag. 10
Art. 14 Sgravi, rimborsi e rateizzazioni.....	pag. 11
Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag. 12
Art. 16 Interessi... ..	pag. 12
Art. 17 Funzionario responsabile .....	pag. 12
Art. 18 Norma di rinvio .....	pag. 12
Art. 19 Entrata in vigore .....	pag. 12



## **Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è istituita tassa annuale, che va applicata secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni, e del presente regolamento.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" e per "Decreto", s'intendono rispettivamente la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e il "Decreto legislativo citato nel comma 1".

## **Art. 2 ZONA DI APPLICAZIONE**

1. La tassa è applicata nelle zone del territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come delimitate dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

2. Allo stesso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza dei contenitori e relativa capacità, frequenza della raccolta).

## **Art. 3 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO**

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del Decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere interamente coperto dal gettito della tassa.

2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, con esclusione delle addizionali ex ECA ed ex MECA.

3. Entro il 31 agosto di ciascun anno, il Responsabile del Settore a cui fa capo il Servizio Ambiente trasmette al Responsabile del Settore Finanziario apposita relazione, dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del Decreto.

4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana l'importo del 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni di cui all'art. 2, comma terzo, numero 3), del DPR n. 915/1982;

5. Qualora il gettito della tassa determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3, del Decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo, così come determinato ai sensi del I comma.

#### **Art. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs 507/93, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del predetto art. 59 stesso decreto legislativo.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, situati al di fuori del centro abitato, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

#### **Art. 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa e' dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e/o le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 4, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione. Qualora non siano desumibili neanche queste informazioni, soggetto passivo è considerato il proprietario del locale o dell'area.

3. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà, opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

4. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

5. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

6. L'iscrizione nei registri dell'anagrafe comunale, nei casi di richiesta di immigrazione da altro comune o di variazione della residenza all'interno dello stesso comune, sarà perfezionata dalla presentazione della denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ai fini TARSU, così come prescritta dal successivo art. 8.

## Art. 6 DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La Tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree moltiplicata per la tariffa annua corrispondente alla categoria di destinazione d'uso prevista sulla base dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree.
2. La tariffa annua è deliberata dalla Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, e tiene conto delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree assoggettabili, a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo del servizio di smaltimento.
3. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
4. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

## Art. 7 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie:

CATEGORIE TARSU	
CAT.	DESCRIZIONE
1	CIVILI ABITAZIONI E AUTORIMESSE PRIVATE
38	CIVILI ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE
39	CIVILI ABITAZIONI CON SOGGETTO INVALIDO
40	CIVILI ABITAZIONI AD USO STAGIONALE
2	LOCALI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI
3	LOCALI DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI
4	LOCALI DOVE VIENE ESERCITATA QUALSIASI TIPO DI VENDITA
5	LOCALI VENDITA FRUTTA - VERDURA - PESCHERIE - GENEPESCA E BACCALARI - VENDITA SUPERMARKET
6	MAGAZZINI - DEPOSITI - SALE - MOSTRE
7	UFFICI PROFESSIONALI - AGENZIE DI ASSICURAZIONI - PRATICHE AUTO E SIMILI
8	SALE GIOCHI - GESTORI GIOCHI LECITI - CIRCOLI RICREATIVI SOGGETTI A VIGILANZA DI PS.
9	LABORATORI ANALISI - SALONI DI BELLEZZA - PALESTRE
10	BANCHE - ISTITUTO DI CREDITO - AGENZIE FINANZIARIE
11	LOCALI DEI CINEMA - TEATRO - SALE CONVEGNI

12	LOCALI DEGLI ENTI PUBBLICI - MUSEI - BIBLIOTECHE - SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE ESCLUSA LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PUBBLICA - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E CULTURALI - CASE DI RIPOSO - ISTITUTI RELIGIOSI - CASE DI CURA
13	PARCHEGGI - RIMESSE - POSTEGGI
14	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
15	SCUOLA DELL'OBBLIGO PUBBLICA

2. I locali e le aree, che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopraindicate.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

### Art. 8 DENUNCE

1. I soggetti di cui al precedente art. 5 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, siti nel territorio del Comune.

2. Ai fini della tassazione, non è consentita l'iscrizione tributaria a carico di soggetto diverso da coloro espressamente indicati al 1° capoverso dell'art. 5.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità siano rimaste immutate.

4. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, entro il medesimo termine, ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa.

5. Tale denuncia ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla variazione.

6. La denuncia di variazione, che comporti un minore ammontare della tassa, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata prodotta.

7. Le denunce originarie o di variazione, redatte in carta semplice, o su appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere i seguenti dati:

1. (Per le abitazioni, cantinole, box auto) Categoria 1 - 38 - 39 - 40 dell'art. 7:

- a) Codice fiscale;
- b) Dati anagrafici del dichiarante che occupa o detiene l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimora nell'immobile a disposizione;
- c) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile rilevata dalla planimetria catastale. La superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. E' fatto salvo il procedimento di cui all'ultimo periodo

del comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93.

d) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

2. (Per le utenze non domestiche ex decreto legislativo n. 22/97) Categorie dal n° 2 al n° 15 dell'art. 7:

a) Codice fiscale/partita IVA;

b) Denominazione, scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonché della loro sede principale legale o effettiva, dati anagrafici e fiscali delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione e relativa residenza;

c) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie catastale rilevata dalla planimetria catastale e destinazione d'uso dei locali e delle aree. Per le unità immobiliari di proprietà privata la superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

d) Data di inizio dell'occupazione o detenzione

8. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale direttamente al Servizio Protocollo del Comune, che ne rilascerà ricevuta, ovvero spedita a mezzo posta;

9. L'omissione dei dati catastali nelle denunce originali e di variazione, di cui al comma 7, è equiparata alla mancata presentazione della denuncia originale o di variazione stessa.

### **Art. 9 DECORRENZA DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e/o aree dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

3. Alla denuncia di cessazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- disdetta del contratto di locazione;
- attestazione della cessazione di fornitura di energia elettrica o dell'acqua;
- provvedimento di esecuzione di sfratto;
- dichiarazione di cessazione di attività agli uffici fiscali;
- atto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- altra documentazione utile.

4. Se detta denuncia non è stata prodotta nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se alla stessa viene allegata la documentazione di cui al precedente capoverso, ovvero l'utente dimostri che la tassa è stata assolta dall'utente subentrato.

## **Art. 10 ESCLUSIONI**

Non sono soggetti alla tassa:

- a) I locali ed aree ove, per natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono prodursi rifiuti.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti esclusioni:

- atri, scale, cortili, portici, balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni, i depositi di legna, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50;
- centrali termiche, cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, forni di autocarrozzerie, silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- impianti sportivi, limitatamente ai locali ed aree destinati ad attività sportiva dei giocatori e dei praticanti;
- locali destinati a culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- le aree scoperte non operative delle utenze non domestiche ossia le aree senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti quali ad esempio le aree di transito e manovra esattamente identificate a tal fine e le aree adibite all'accesso dei veicoli dei distributori di carburanti.

- b) I locali ed aree che risultano in condizioni di non utilizzabilità, ove tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in tale esclusione:

- Le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua o luce);
- Gli immobili danneggiati, non agibili, o in fase di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o comunque non oltre la data riportata nella certificazione lavori;

- c) I locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;
- d) Le aree scoperte adibite a verde;

## **Art. 11 RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono escluse dal pagamento della tassa le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non espressamente assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani, ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi. L'esclusione delle superfici è concessa dall'ufficio a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto e le aree interessate, le modalità previste per lo smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il

computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati. Le istanze non complete della predetta documentazione sono improcedibili ed archiviate d'ufficio.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non si applica per le superfici in cui si svolge attività di vendita o di deposito ma solamente dove si svolge la produzione.

3. Nel caso di locali nei quali vengano prodotti contestualmente rifiuti urbani (o assimilati) e rifiuti speciali e per i quali risulta difficile individuare la superficie ove si producono rifiuti speciali non assimilati per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, si applica all'intera superficie (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) la riduzione nella percentuale di seguito indicata:

ATTIVITA'

RIDUZIONE PERCENTUALE

TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRENERIE, LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE, ALLESTIMENTI PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE, MATERIE PLASTICHE E VETRORESINA	25%
ELETTRAUTI	35%
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE, GOMMISTI, OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA, VERNICIATURA, GALVANO, FONDERIE, FALEGNAMERIE	45%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LABORATORI RADIOLOGICI E DI ANALISI	35%

4. Per eventuali attività non considerate nel comma 3, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si utilizzerà una percentuale di riduzione del 30%.

## **Art. 12 AGEVOLAZIONI**

1. La tariffa unitaria e' ridotta di 1/3 nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione da famiglie con soggetto portatore di handicap con invalidità totale;
- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che la destinazione venga specificata nella denuncia originaria o di variazione.  
Tale agevolazione può essere accordata soltanto se gli utenti abbiano la residenza in altro Comune oppure se risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2. Per usufruire delle riduzioni di superficie e di tariffa previste dal presente articolo, il contribuente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto, altresì, a denunciare entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, di cui alle lettere a), b) e c).

4. In mancanza, si provvederà al recupero della tassa corrispondente alla riduzione tariffaria concessa, con applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di variazione.

### **Art. 13 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune, tramite il Servizio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

A tal fine, il Comune può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici;
- c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi e/o del tributo stesso;
- d) richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- e) richiedere, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93, l'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prevista dall'art. 70 di detto decreto
- f) per gli immobili di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano, denunciati anteriormente al 1° gennaio 2005, procedere d'ufficio alla modifica delle superfici che risultano inferiori alla percentuale dell'80% della superficie catastale a seguito dell'incrocio della banca dati tarsu con quelli dell'Agenzia del territorio.

2. Ove il contribuente non fornisca, nei termini assegnati, riscontro alle richieste di cui alle lett. a) e b), gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti degli Uffici comunali, all'uopo autorizzati dal Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 gg. prima della verifica, possono accedere agli immobili al solo fine di rilevarne la destinazione e la misura delle superfici. Nel caso di controlli da effettuarsi su una vasta platea di contribuenti o a tappeto su zone delimitate la comunicazione può essere sostituita da apposito manifesto.

3. In caso di mancata collaborazione o di impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può effettuarsi in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 del codice civile, nella misura di mq 120.

4. Al fine di scoraggiare l'evasione è fatto obbligo:

- 1) agli uffici anagrafici del Comune di comunicare ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio etc. al Servizio Tributi;
- 2) All'Ufficio Commercio, di comunicare ogni rilascio di autorizzazione (dal rilascio delle autorizzazioni per l'insediamento delle medie strutture al rilascio di quelle per l'insediamento delle grandi strutture di vendita; dal rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al rilascio delle

autorizzazioni per esercizi di parrucchiere e barbiere e centri di estetica; dal rilascio di licenze per alberghi, case per vacanze, ostelli etc. al rilascio di licenze per lidi balneari, etc etc.) e/o di variazione di autorizzazione, al Servizio Tributi;

- 3) ai Servizi competenti in materia di antiabusivismo edilizio di trasmettere le comunicazioni previste dal comma 3 ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 al Servizio Tributi;
- 4) al Servizio Patrimonio e Demanio di comunicare ogni variazione intervenuta nell'ambito del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile, che comporti un trasferimento in proprietà o in uso dei beni immobili dell'Ente, al Servizio Accertamento delle Entrate secondo modalità concordate.

5. Per quanto disposto dall'art. 1, comma 161, della legge 296 del 27.12.2006, gli avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica devono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

6. Gli avvisi, come in precedenza richiamati, devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere un esame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni per aderire all'accertamento. Inoltre gli avvisi dovranno essere sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo.

7. per quanto disposto dall'art. 1, comma 163, della legge n° 296 del 27.12.2006, per quanto riguarda la riscossione del tributo, il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione di pagamento) deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 14 SGRAVI, RIMBORSI E RATEIZZAZIONI**

1. All'istanza di sgravio, contenente tutti gli elementi utili a dimostrare la non debenza del tributo, deve essere allegata la cartella o l'avviso di mora.

2. L'istanza di rimborso, da presentarsi entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto al rimborso a pena di rigetto ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 296/2006, deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Le rateizzazioni vanno concesse solo quando la somma da pagare supera € 500,00 e se richieste entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale. Le maggiori rateazioni possono essere concesse nel limite di n° 12 rate bimestrali.

4. Per le somme eccedenti € 15.000,00 l'istanza deve essere corredata da apposita fideiussione a pena di rigetto. In tale fattispecie la durata massima del rateizzo è fissata in ventiquattro rate bimestrali.

5. Le richieste di rateazioni vanno sempre respinte nel caso in cui non sia stata pagata una o più rate di precedenti provvedimenti di rateazione anche per altri tributi, o nel caso siano iniziate le procedure esecutive.

## **Art. 15 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente locali o aree pubbliche, di uso pubblico, e aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente;
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico - sportive.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. La tassa così determinata va pagata sul c/corrente postale appositamente istituito.

## **Art. 16 INTERESSI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 296/2006, gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono fissati nella misura annua di 2,5 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.
2. La misura degli interessi fissata al comma 1 è relativa agli accertamenti del comune nonché ai rimborsi spettanti al contribuente per le somme a lui dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del Decreto, e può, nelle sedi del contenzioso tributario, rappresentare il Comune.

## **Art. 18 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.

## **Art. 19 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio **2010** e sostituisce ad ogni effetto di legge il precedente.